



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail: gst.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 11/GST del 26 novembre 2021

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/GST (2021/2022)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 26 novembre 2021,
ha adottato le seguenti decisioni:

COPPA CAMPANIA PROMOZIONE

GARE DEL 24/11/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 24/11/2021 REAL FRATTAMINORE - REAL S.MARTINO V.C.

Il sostituto giudice sportivo territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società San Martino V.C., con cui la suddetta Società ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata Real Frattaminore schierato un calciatore, Sig. Lupoli Maurizio (nato il 11.04.1992), in presunta posizione irregolare ai fini del tesseramento; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; effettuati i necessari accertamenti presso l'Ufficio tesseramenti di questo C.R. è emerso che il calciatore Lupoli Maurizio risulta svincolato a far data dal 11.07.2021; conseguentemente, egli è risultato essere in posizione irregolare, atteso che la gara oggetto di reclamo è stata disputata il 13.11.2021 ed alla stessa, come da esame del referto arbitrale, risulta avervi preso parte con il n. 13 (essendo uscito dal TDG al 39'dl 2 tempo) P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle società a norma dell'art. 67 comma 6 C.G.S., a scioglimento della riserva di cui n. 59 del 26 novembre 2021 Pagina 601 LND C.R. Campania, accoglie il reclamo così come proposto e, per l'effetto: a) letto l'art. 10, commi 1 e 2, comma CGS, infligge alla reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0; b) delibera l'esclusione della reclamata Frattaminore dalla competizione "Coppa Italia Eccellenza e Promozione", come previsto dal Regolamento di Coppa; c) infligge al calciatore Lupoli Maurizio la squalifica per n.1 giornata effettiva, da scontare al momento del tesseramento; d) infligge al Dirigente Accompagnatore del Real Frattaminore Aletta Michele la sanzione dell'inibizione fino al 8/12/21 e) dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 8/12/2021

ALETTA MICHELE (REAL FRATTAMINORE)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LUPOLI MAURIZIO (REAL FRATTAMINORE)

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

Publicato in NAPOLI il 26 novembre 2021.

Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente
Carmine Zigarelli